



336/2024

Sent

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE

PER IL LAZIO

In persona del Giudice monocratico Consigliere
dott.ssa Alessandra Sanguigni
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio instaurato con il ricorso n. 77601 da
XX nato a OMISSIS il OMISSIS e residente
in OMISSIS (OMISSIS), OMISSIS
rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Lippi presso
il cui studio è domiciliato in Roma, via Baiamonti 4;
Contro

-Ministero della difesa, Direz. Gen. Prev. Militare
e della leva, in persona del legale rapp.te in carica
p.t., domiciliato presso l'Avvocatura Generale dello
Stato di Roma, nonché presso la sede generale di Roma,
V.le dell'Esercito 186, difeso in proprio;

per l'annullamento del decreto del Min. Dif. n.
341 del 19.08.2008, negativo di trattamento
pensionistico privilegiato vitalizio per l'infermità

In caso di
diffusione,
omettere le
generalità e gli
altri dati
identificativi
dell'interessato
, ai sensi
dell'art. 52, c. 3
D.Lgs. 196/03

dipendente da causa di servizio.

Visti gli atti ed i documenti di causa;

Vista l'ordinanza n.156/2021;

Visto il Parere medico legale definitivo reso dall'Ufficio medico-legale del Ministero della Salute, nominato CTU;

Udite all'udienza odierna le parti, l'Avv.Lippi per il ricorrente e la dott.ssa Antonella Carbonara per il Ministero.

Ritenuto in

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

FATTO

1. Con l'odierno ricorso, XX ha chiesto l'annullamento del decreto del Ministero della Difesa indicato in epigrafe, di rigetto della domanda di pensione privilegiata per l'infermità dipendente da causa di servizio, occorsa durante il servizio di leva, quale "esiti di pregresso trauma distorsivo ginocchio sx e esiti algofunzionali di sublussazione della rotula sx trattata chirurgicamente" e ritenuta dal ricorrente permanente e non reversibile, chiedendo CTU in via istruttoria.

Ha riferito che la CMO, attivata previa richiesta del 29.12.1999, con il verbale n. 209 del 07.11.2001

aveva concluso per l'ascrivibilità della patologia alla TAB. B con indennità una tantum per 3 annualità, corrisposta con il decreto n. 341 del 2008. L'interessato veniva riformato per la predetta infermità. Il ricorrente ha confutato tali esiti, sostenendo la contraddittorietà ed illegittimità del giudizio della CMO, in quanto l'infermità è permanente ed irreversibile ancora presente alla visita della CMO, e quindi l'ascrivibilità quantomeno alla 8^ cat. tab. A vitalizia. Ha allegato una perizia medico legale del 2019, che conclude nel senso che il complesso patologico, per l'importante limitazione funzionale deambulatoria, comporta una lesione del 25% della capacità lavorativa ascrivibile quindi alla 8^ categoria della tabella A, a vita.

2. Si è costituito il Ministero della difesa, osservando preliminarmente come l'oggetto del ricorso verta su censure di ordine medico-legali, attinenti quindi alla sfera della "discrezionalità tecnica" e nel merito evidenziando che l'affezione, secondo il giudizio del Comitato di Verifica per le cause di servizio -Parere n.21703/2006 in data 15/11/2007-, confermativo di quello espresso

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

dall'Ospedale Militare di Lungodegenza di Anzio, non presentava, a seguito di esame obiettivo ed accertamenti strumentali, una gravità tale da richiedere la classifica alla Tabella A ed il conseguente conferimento della pensione privilegiata.

3. Con l'ordinanza indicata in epigrafe questo giudice ha nominato -quale CTU- l'Ufficio medico legale del Ministero della Salute, per l'acquisizione di motivato parere di un organo di consulenza medico legale, al fine di disporre di ulteriori argomenti di prova in merito alla fondatezza delle doglianze attrici, attesa la natura eminentemente tecnica della questione. Il consulente d'ufficio doveva rispondere al seguente quesito:
<<gli esiti invalidanti della infermità "esiti di pregresso trauma distorsivo ginocchio sx e esiti algofunzionali di sublussazione della rotula sx trattata chirurgicamente" hanno o meno il carattere della permanenza e la menomazione è o meno irriducibile; ed in conseguenza spetta o meno la pensione privilegiata con ascrizione a Tabella A, con indicazione della categoria da riconoscere>>.

4. Il CTU ha depositato il parere medico legale

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

definitivo, nel quale ha concluso : <<il complesso menomativo riscontrato nel corso della verifica-
zione "esiti di pregresso trauma distorsivo ginocchio sx
e esiti algofunzionali di sublussazione della rotula
sx trattata chirurgicamente", ha comportato una
perdita della percentuale di capacità lavorativa
compresa tra il 15% ed il 18%.>>.

5. Sono state presentate note e osservazioni sul
parere preliminare inviato alle parti, alle quali il
CTU ha puntualmente controdedotto.

6. All'odierna udienza, entrambe le parti si sono
riportate alle conclusioni già formulate,
sottolineando i fatti precipui e le considerazioni
in diritto.

7. Al termine, la causa è stata trattenuta in
decisione, con lettura del dispositivo.

DIRITTO

1. La questione in esame concerne la
classificazione dell'infermità già riconosciuta
dipendente da causa di servizio, per l'affezione di
cui soffre, che il ricorrente ritiene ascrivibile
alla tab. A ctg.8.

2. Il ricorso non merita accoglimento per le
ragioni di seguito esposte. Le conclusioni medico

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato , ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

legali del CTU sono condivisibili per ciò che attiene alla valutazione dell'infermità ed alla classificazione in Tab. B. Va evidenziato inoltre che tali conclusioni sono conformi al parere dell'Ospedale Militare, che aveva concluso valutando l'infermità ascrivibile alla tab. B.

3. Nello specifico, il Collegio medico si è espresso dopo l'effettuazione di esami clinici, integrati con dati strumentali e obiettivati dall'esperto ortopedico. Ha concluso che la perdita della percentuale di capacità lavorativa risulta compresa tra il 15% ed il 18%, range percentuale che non esorbita dalla fascia di invalidità percentuale compresa tra l'11% ed il 20%, rientrando propriamente nell'ambito della Tabella B, confermando la valutazione del complesso menomativo in trattazione con trattamento di TAB. B, per tre annualità già asserito dalla CMO nel 2001 che aveva considerato che anche il "blocco articolare del ginocchio sinistro" fosse verosimilmente conseguente ed interdipendente dalla patologia già riconosciuta dipendente da causa di servizio (trauma distorsive del ginocchio sx), quindi aveva già valutato l'insieme del complesso menomativo cui attribuire la

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato , ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

tab.B per tre annualità. In sostanza il giudizio è stato preceduto da approfondimenti strumentali, clinici e specialistici, tali da far ritenere ragionevole l'esito valutativo, espresso nella relazione peritale d'ufficio, che è motivato, logicamente coerente e completo, nel rispetto del contraddittorio tecnico. Pertanto, non si ravvisano elementi per discostarsi dal giudizio tecnico e dalle valutazioni medico legali svolte dall'Ufficio medico legale.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

4. Le spese legali sono compensate per la complessità della fattispecie. Nulla per le spese di giudizio stante la relativa gratuità.

P.Q.M.

La Corte dei conti - Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza reietta,

rigetta il ricorso

Spese compensate. Nulla per le spese di giudizio.

Dispone che, a cura della Segreteria, venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 dell'articolo 52, del decreto legislativo n. 196/2003, nei riguardi della parte privata.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell'11 luglio 2024.

Il giudice

Alessandra Sanguigni

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 12.07.2024

per il Dirigente

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA



ALESSANDRO VINICOLA
CORTE DEI CONTI
12.07.2024 12:15:52
GMT+01:00

In caso di
diffusione,

omettere le

generalità e gli

altri dati
identificativi
dell'interessato

, ai sensi
dell'art. 52, c. 3
D.Lgs. 196/03

